TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

# Art. 11

## Fondo di produttività

L'AAAVTAG e' autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttivita'" con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttivita' offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potra' essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttivita' intervenuta, nonche' i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Versione in vigore dal 23 settembre 1996, non più in vigore dal 23 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale |
| Estremi | Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490 |
| Capo | II — Norme transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-490-1996/art-11-fondo-di-produttivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it